



ACCADEMIA CATTOLICA DI EDUCAZIONE SPIRITUALE

REGOLAMENTO

Tipologie di membri

1. I membri dell'associazione si distinguono in:
 - a. *allievi*: coloro che frequentano un corso di studi presso l'Accademia;
 - b. *professori*: coloro che, al termine di uno specifico corso di studi presso l'Accademia oppure in ragione della propria specifica competenza, sono nominati titolari o assistenti in una materia di insegnamento presso l'Accademia;
 - c. *decani*: sono professori nominati dal Rettore in virtù della loro esperienza didattica per condividere alcune responsabilità, secondo le norme previste dal presente statuto;
 - d. *economista*: nominato dal capitolo accademico per redigere e presentare il bilancio dell'Accademia al Vescovo diocesano, secondo le norme previste dal presente statuto;
 - e. *cancelliere*: nominato dal capitolo accademico per redigere e custodire i documenti dell'Accademia, secondo le norme previste dal presente statuto;
 - f. *Rettore*: eletto dai professori e confermato dal Vescovo diocesano secondo le norme previste dal regolamento dell'Accademia.

Corsi obbligatori: programmi di studio e di esame

2. *Lingua latina biblica ed ecclesiastica* (corso di base); per superare l'esame finale il candidato deve dimostrare di fronte al professore titolare del corso e a una commissione di professori nominati dal Rettore:
 - a. di sapere tradurre oralmente dal latino senza ausilio di vocabolario qualsiasi passo scelto a caso dal salterio e dai Vangeli (*Vulgata*);
 - b. di sapere tradurre oralmente o per iscritto dal latino con eventuale ausilio di vocabolario un brano scelto fra i libri della Bibbia (esclusi libri storici);
 - c. di sapere comprendere il senso di qualsiasi passo scelto a caso dai testi del repertorio gregoriano (esclusi inni).
3. *Canto gregoriano* (corso di base); per superare l'esame finale il candidato deve dimostrare di fronte al professore titolare del corso e a una commissione di professori nominati dal Rettore:
 - a. di sapere leggere a prima vista e cantare qualsiasi inno, antifona o responsorio breve tratto dal repertorio dell'Ufficio Divino;
 - b. di sapere leggere a prima vista, intonare e cantare un'antifona tratta da una solennità o una festa e il relativo cantico evangelico nel tono e con la finale corrispondente, con *mediatio*

solenne o semplice;

- c. di sapere leggere a prima vista e cantare in coro qualsiasi brano tratto dal repertorio liturgico per la Messa;
 - d. di sapere leggere e cantare insieme al professore parti solistiche dei responsori prolissi dell'Ufficio Divino.
4. *Istituzioni di vita e dottrina cristiana* (corso di base); per superare l'esame finale il candidato deve dimostrare di fronte al capitolo accademico e all'assistente ecclesiastico:
- a. di sapere commentare compiutamente e in perfetta aderenza con il Magistero cattolico uno o più paragrafi consequenziali del Catechismo della Chiesa Cattolica, scelti dall'assistente ecclesiastico;
 - b. di sapere rispondere compiutamente e in perfetta aderenza con il Magistero cattolico a una domanda sulla dottrina posta dall'assistente ecclesiastico;
 - c. di sapere rispondere compiutamente e in perfetta aderenza con il Magistero cattolico a una domanda su un problema morale posta dall'assistente ecclesiastico;
 - d. di sapere dimostrare l'infondatezza di una tesi dottrinale errata o eretica proposta dall'assistente ecclesiastico o dal professore titolare del corso, discuterla rispondendo a eventuali obiezioni del proponente e confutarle in modo chiaro e inequivocabile; il capitolo accademico è arbitro della disputa.
5. *Lettorato biblico* (corso di base); per superare l'esame finale il candidato deve dimostrare di fronte al capitolo accademico e all'assistente ecclesiastico:
- a. di sapere spiegare compiutamente e in perfetta aderenza con la Tradizione cattolica il significato di un brano dell'Antico Testamento (esclusi libri storici), senza ausilio di alcun testo oltre al brano biblico (in lingua volgare e nella versione della *Vulgata*) e un vocabolario latino, con sessanta minuti di preparazione personale;
 - b. di sapere spiegare compiutamente e in perfetta aderenza con la Tradizione cattolica il significato letterale, morale e spirituale di un brano del Nuovo Testamento (esclusi Vangeli), senza ausilio di alcun testo oltre al brano biblico (in lingua volgare e nella versione della *Vulgata*) e un vocabolario latino, con sessanta minuti di preparazione personale;
 - c. di sapere condurre un breve commento, omelia o esortazione (a sua scelta, in relazione alla sua formazione personale) su un brano di Vangelo, senza ausilio di alcun testo oltre al brano biblico (in lingua volgare e nella versione della *Vulgata*) e un vocabolario latino, con sessanta minuti di preparazione personale.
6. *Lettorato spirituale*: le lezioni di questo corso sono tenute dal Rettore o, in via del tutto eccezionale, da un suo delegato; non prevede un esame finale, perché deve essere seguito obbligatoriamente da tutti i membri dell'Accademia. Il programma del corso viene pubblicato annualmente e prevede una serie di lezioni su tematica spirituale, al fine di edificare spiritualmente i membri dell'Accademia, in un'ottica di formazione permanente.

Norme per la ricezione di offerte e contributi

7. Per quanto possibile, si abbia cura che i contributi vengano consegnati in modo anonimo, per esempio in una cassetta che viene aperta periodicamente alla presenza di economo, cancelliere e Rettore; in questo modo si potrà garantire la trasparenza della gestione economica, evitando al contempo che sorga la tentazione di usare preferenze nei confronti di qualche membro particolarmente generoso o peggio ancora che accada il contrario.
8. Qualora, in caso di donazioni o lasciti, non sia possibile mantenere l'anonimato del donatore, l'economista e il Rettore siano gli unici a conoscerne l'identità e la mantengano segreta. Si può derogare a questa norma quando l'entità del dono sia tale da necessitare una dimostrazione di pubblica riconoscenza da parte dell'Accademia, ma solamente nel caso che il donatore non sia membro dell'associazione oppure

nel caso sia deceduto e l'Accademia desideri offrire un tributo alla memoria.

Norme per l'elezione del Rettore

9. Il Rettore è eletto dal capitolo accademico a maggioranza con votazione segreta fra i membri di sesso maschile del capitolo accademico. La prima votazione avviene a maggioranza assoluta (due terzi dei votanti); per la seconda votazione è sufficiente la metà dei voti più uno, mentre nella terza votazione viene eletto il professore che ottiene più voti; in caso di parità fra un decano e un professore, è eletto il decano, mentre in caso di parità fra due professori viene eletto chi ha la maggiore anzianità didattica.
10. L'elezione del nuovo Rettore deve avvenire sei mesi prima della scadenza del mandato del precedente Rettore; la nomina del Rettore deve essere confermata per iscritto dal Vescovo diocesano oppure rifiutata indicando per iscritto le motivazioni.
11. Il Rettore dura in carica sette anni e il suo mandato è rinnovabile. In caso venga eletto un nuovo Rettore, quest'ultimo entra subito in carica come vice-Rettore fino alla fine del mandato del precedente Rettore, affiancandolo per il passaggio di consegne.
12. Il Rettore può dimettersi per gravi motivi, presentando di persona una lettera di dimissioni al capitolo accademico; qualora esse vengano respinte, la questione è rimessa all'autorità del Vescovo diocesano. Il Vescovo diocesano può richiedere la rimozione del Rettore, solo nel caso in cui il suo operato non si attenga al presente statuto e alle finalità dell'Accademia: in questo caso il capitolo accademico procede a una nuova elezione.

Norme per la votazione del capitolo accademico

13. Durante le votazioni, hanno diritto di voto il Rettore, i decani e i professori titolari; ogni voto espresso vale un punto; coloro che sono impossibilitati a presenziare alla votazione possono delegare un collega per iscritto. Ogni votazione nel capitolo avviene per votazione palese, a meno che non sia espressamente previsto dal regolamento dell'Accademia. Spetterà al cancelliere gestire la votazione, verificare le deleghe e proclamare gli eletti.
14. In caso di votazione segreta per l'elezione del Rettore, questa avviene secondo le seguenti modalità: vengono preparati biglietti su ognuno dei quali sono riportati i nomi di tutti i professori con caselle per poterli contrassegnare. Ogni votante può segnare la sua preferenza oppure astenersi dal voto, contrassegnando l'apposita casella di astensione; tutti i biglietti vengono inseriti in un'urna e si provvede allo spoglio dei voti alla presenza di tutti i votanti. Tutti i professori e tutti i decani devono votare; coloro che ne risultassero impossibilitati possono delegare per iscritto un collega, il quale riceverà anche i biglietti di coloro che lo delegano.

Norme per il diritto al posto in coro

15. Tutti coloro che prendono posto in coro devono avere superato l'esame finale del corso base di "Canto gregoriano", per assicurare uno svolgimento esemplare delle funzioni liturgiche; tuttavia, i membri del capitolo che fossero stati ammessi all'insegnamento per la loro straordinaria competenza in una materia insegnata all'Accademia e non avessero sostenuto il suddetto esame, hanno diritto al posto in coro durante le funzioni, ma abbiano cura di non turbare l'armonia del coro, rinuncino al loro turno settimanale di solisti a favore di un membro più esperto e cantino sottovoce o tacciano del tutto nei brani di eccessiva difficoltà per il loro grado di preparazione. Tutti i membri del coro ricordino sempre quale onore rappresenta poter cantare in terra le lodi di Dio, il cui eccelso modello sono i cori celesti degli angeli e dei beati, a cui ogni membro deve prepararsi per essere degno di appartenere nella vita futura.

16. Analogamente alle motivazioni esposte al punto precedente, i membri del capitolo e, nelle occasioni più solenni anche gli altri membri dell'associazione, abbiano cura di indossare con dignità l'abito cerimoniale dell'Accademia; il Rettore e i decani procurino primariamente di dare l'esempio e poi di vigilare perché il decoro esteriore sia la manifestazione visibile di una vita cristiana condotta secondo lo spirito dell'Accademia esposto nell'esortazione iniziale dello statuto.
17. Gli allievi che non abbiano ancora superato l'esame finale del corso base di "Canto gregoriano" non hanno diritto al posto in coro, ma possono essere invitati dal Rettore a prendere posto in coro durante le funzioni: in questo caso abbiano cura di non turbare l'armonia del coro, cantino in voce solo i brani che conoscono bene e cantino sottovoce o tacciano del tutto nei brani di eccessiva difficoltà per il loro grado di preparazione.

Cerimonie pubbliche di ammissione e nomina

18. Durante la cerimonia della loro ammissione, i nuovi allievi promettono, alla presenza del Vescovo diocesano (o del Rettore che in questo caso lo rappresenta, qualora fosse impossibilitato a partecipare), obbedienza al Papa e fedeltà al Vescovo, secondo le norme del presente statuto.
19. Durante la cerimonia della loro nomina i professori, alla presenza del Vescovo diocesano, giurano fedeltà al Papa e promettono obbedienza al Vescovo diocesano e al Rettore dell'Accademia, secondo le norme dello statuto. All'inizio di ogni anno accademico, nella cerimonia di inaugurazione ripetono il giuramento e le promesse alla presenza del Vescovo diocesano (o del Rettore che in questo caso lo rappresenta, qualora fosse impossibilitato a partecipare).

Norme disciplinari

20. A esclusione del Rettore, nessun membro dell'associazione, neppure i delegati dal Rettore per coadiuvarlo nella sua attività di vigilanza sull'attività didattica, ha titolo a sanzionare un altro membro o applicare qualsiasi tipo di provvedimento disciplinare; chiunque venga a conoscenza di qualche irregolarità o mancanza commessa da un membro dell'Accademia è tenuto a segnalarlo al Rettore o ai suoi delegati, i quali a sua volta riferiranno al Rettore.
21. Se un membro dell'Accademia commette una mancanza, colpa o negligenza che non abbia avuto rilevanza o conseguenze pubbliche, la prima volta il Rettore si limiterà a convocarlo privatamente, rendendolo edotto del suo errore: ricevute le sue scuse, lo ammonirà paternamente. Se il membro commette nuovamente la colpa, lo convocherà alla presenza di due professori, per convincerlo dell'errore: ricevute le sue scuse, gli assegnerà una punizione. Se per la terza volta il membro è recidivo, porterà il caso di fronte al capitolo accademico: il membro dovrà scusarsi pubblicamente dinanzi al capitolo e riceverà una punizione più severa. Se in qualsiasi momento il membro non dovesse ammettere il proprio errore o non volesse scusarsi secondo le modalità previste dal presente statuto, il Rettore applicherà un provvedimento disciplinare a seconda della gravità del caso. Se per contro il membro dovesse accusarsi spontaneamente della colpa, senza che alcuno l'abbia comunicata prima al Rettore o prima che egli l'abbia convocato, il Rettore verificherà che il pentimento sia sincero e disporrà una punizione commisurata alla gravità e alla recidività della colpa, ma lo farà privatamente.
22. Se un membro dell'Accademia commette una mancanza, colpa o negligenza che abbia avuto rilevanza o conseguenze pubbliche, la prima volta il Rettore lo convocherà alla presenza di due professori, per convincerlo dell'errore: ricevute le sue scuse, gli assegnerà una punizione. Se il membro è recidivo, porterà il caso di fronte al capitolo accademico: il membro dovrà scusarsi pubblicamente dinanzi al capitolo e riceverà una punizione più severa. Se in qualsiasi momento il membro non dovesse ammettere il proprio errore o non volesse scusarsi secondo le modalità previste dal presente statuto, il Rettore applicherà un provvedimento disciplinare a seconda della gravità del caso. Se per contro il membro dovesse accusarsi spontaneamente della colpa, senza che alcuno l'abbia comunicata prima al Rettore o prima che egli l'abbia convocato, il Rettore verificherà che il pentimento sia sincero e disporrà una punizione commisurata alla gravità e alla recidività della colpa, pubblicando la sua deliberazione.

23. A parità di gravità e di recidività della colpa, un allievo in prova riceverà una punizione più lieve, mentre un professore riceverà una punizione più severa. A parità di gravità e di recidività della colpa, se il colpevole ha cercato di occultarla riceve una punizione più severa, fino ad arrivare a un provvedimento disciplinare: la stessa disposizione e la stessa pena si applica a un membro che, venuto a conoscenza di una colpa, trascura o deliberatamente evita di comunicarla prontamente ai superiori preposti alla vigilanza sull'attività dell'Accademia.
24. Durante le riunioni del capitolo accademico, qualora qualcuno prenda la parola senza averne diritto oppure avendone diritto utilizzi un linguaggio sconveniente o irrispettoso nei confronti del Rettore o di un membro del capitolo, il Rettore lo richiami prontamente all'ordine. Qualora chi viene richiamato non desista, gli venga tolta la parola per tutta la seduta e se ancora non fosse sufficiente, venga espulso dalla seduta del capitolo: in tali gravissimi casi, il Rettore gli commini una adeguata sanzione disciplinare e non lo ammetta nuovamente al capitolo senza una pubblica e sentita dimostrazione di scuse nei confronti della sua persona, dell'intero capitolo e di eventuali membri che siano stati personalmente offesi.
25. A eccezione dell'eonomo, qualora qualunque membro dell'associazione riscuotesse denaro o beni materiali da un altro membro per qualsiasi motivo, sia convocato dinanzi al capitolo accademico, si scusi pubblicamente, consegni all'eonomo quanto ha indebitamente ricevuto e riceva un'adeguata sanzione disciplinare. Se si trattasse di un professore, venga sospeso dall'attività didattica fino a quando non si scusi pubblicamente dinanzi al capitolo: valutate le sue motivazioni e il suo pentimento, il Rettore decida se, quando e con che modalità reintegrarlo nell'attività didattica dell'Accademia.
26. A eccezione dell'eonomo, qualora qualunque membro dell'associazione accettasse denaro o beni materiali da una persona fisica o giuridica esterna all'associazione, sia convocato dinanzi al capitolo accademico, si scusi pubblicamente, consegni all'eonomo quanto ha indebitamente accettato e riceva un'adeguata sanzione disciplinare. Tuttavia, se immediatamente dopo aver accettato denaro o beni materiali, si rechi dall'eonomo per consegnarglieli, sia convocato privatamente dal Rettore e riceva solo una punizione; le stesse disposizioni si applicano qualora, prima che il fatto venga risaputo, egli se ne accusi spontaneamente con il Rettore.
27. A eccezione dell'eonomo, qualora qualunque membro dell'associazione fosse recidivo nell'accettare denaro o beni materiali, il Rettore disponga un adeguato provvedimento disciplinare, fino all'espulsione.
28. A eccezione del Rettore e dei decani da lui delegati, se un membro viene sorpreso da solo con un'altra persona in atteggiamenti equivoci, le persone coinvolte vengano convocate dal Rettore per rendergli spiegazione del fatto. Qualora qualunque membro venga sorpreso da solo con un minore in una stanza chiusa in cui gli occupanti non sono visibili dall'esterno, le persone coinvolte vengano convocate dal Rettore per rendergli spiegazione del fatto e ricevano un adeguato provvedimento disciplinare, anche se non stava avvenendo nulla di illecito.
29. Qualora un membro manchi di rispetto a un superiore o a una persona esterna all'Accademia venga convocato dal Rettore, riceva una sanzione e si scusi pubblicamente con la persona offesa; qualora manchi di rispetto a un pari grado venga convocato dal Rettore, riceva un'ammonizione privata e si scusi privatamente con la persona offesa. In caso di recidiva, si applichi un adeguato provvedimento disciplinare.
30. Se un professore nell'ambito della sua attività didattica, delle sue conversazioni o della sua corrispondenza, in pubblico o in privato, esprime o pubblica con qualsiasi mezzo opinioni o insegnamenti in contrasto con la dottrina cattolica o con la Tradizione della Chiesa Cattolica, il Rettore lo sospenda immediatamente dall'insegnamento e prepari al più presto una confutazione dell'errore in cui si evinca l'estraneità e il disaccordo dell'Accademia con le affermazioni errate. Prontamente convochi il professore ed esamini accuratamente se si è trattato di un errore in buona fede, nel qual caso gli farà firmare la confutazione preparata in precedenza; in caso contrario lo convinca dell'errore e, verificato che egli abbia compreso, gli faccia firmare la confutazione. Se il professore si ostinasse nell'errore, lo convochi nuovamente alla presenza di due professori e, se accetta il suo errore, gli faccia firmare la confutazione e gli faccia stendere una ritrattazione autografata dell'errore. Se ancora si ostinasse o se in qualsiasi momento, anche se sospeso dall'attività didattica dell'Accademia, continuasse a diffondere le sue tesi errate, lo convochi dinanzi al capitolo accademico e gli richieda ufficialmente di ritrattare in pubblico: il capitolo verifichi la sua convinzione e richieda la firma della confutazione e una ritrattazione autografata dell'errore; in caso contrario deliberi la sua espulsione con disonore dall'Accademia e

pubblici la confutazione preparata dal Rettore, comunicandola per conoscenza al Vescovo diocesano.

31. Le sanzioni siano disposte dal Rettore, a seconda della gravità e della recidività della colpa, ove non sussista la necessità di disporre un provvedimento disciplinare e ove questo non sia esplicitamente previsto dal presente regolamento. La punizione sia sempre costruttiva, miri al bene del penitente e non comporti un'umiliazione né pubblica né privata, ma soprattutto non arrechi mai danno fisico (sono esplicitamente proibite le punizioni corporali); per quanto possibile, si tenga debito conto dello stato psicologico del penitente nella scelta di una punizione adeguata a ottenere un fine educativo e stimolare la persona a comprendere e superare il proprio errore, in modo da non commetterlo più in futuro, non per timore della punizione, ma per una personale consapevolezza interiore.
32. I seguenti provvedimenti disciplinari vengano comminati solo per colpe, mancanze e negligenze gravi oppure nei casi previsti dal presente regolamento; in ogni caso, spetta al solo Rettore deliberarli e applicarli:
 - a. sospensione temporanea dalla frequenza ai corsi;
 - b. sospensione temporanea dal diritto di avere posto in coro: si applichi obbligatoriamente per colpe che abbiano dato pubblico scandalo o cattivo esempio;
 - c. sospensione temporanea o definitiva dall'insegnamento: si applichi obbligatoriamente in caso di allontanamento dalla dottrina cattolica o dallo spirito e dalle finalità dell'Accademia;
 - d. espulsione dall'associazione: si applichi solo per colpe gravi, per indegnità manifesta o per sopraggiunto allontanamento dalla dottrina cristiana e dallo spirito dell'Accademia, di norma dopo avere portato il caso all'esame del capitolo accademico. Si applichi obbligatoriamente per coloro che incorrono in una delle condizioni che determinano la rottura della comunione con la Chiesa Cattolica ricorrendo all'Ordinario del luogo.